

Responsabilità Civile verso terzi

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Il presente SET INFORMATIVO, composto da:

- Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
 - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),
 - Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
- deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

Responsabilità Civile verso terzi

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Modello R 81/E - Ed. 01/2019



Indice

Glossario	4
Art. 11 - Oggetto dell'assicurazione.....	5
Art. 12 - Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni.....	5
Art. 13 - Rischi atomici e danni all'ambiente.....	5
Art. 14 - Estensione territoriale	6
Art. 15 - Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione	6
Art. 16 - Variazioni nella persona dell'Assicurato e alienazione dell'azienda o del fabbricato	6
Art. 17 - Variazioni di rischio.....	6
Art. 18 - Assicurazioni complementari	6
Art. 19 - Obblighi in caso di sinistro	7
Art. 10 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza	7
Art. 11 - Pluralità di assicurati	7
Art. 12 - Titolarità dei diritti	7
Art. 13 - Assicurazioni presso diversi assicuratori.....	7
Art. 14 - Indicizzazione del premio	7
Art. 15 - Validità temporale dalla garanzia	7
Art. 16 - Recesso in caso di sinistro.....	7
Art. 17 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione	8
Art. 18 - Forma delle comunicazioni.....	8
Art. 19 - Imposte.....	8
Art. 20 - Foro competente.....	8
Art. 21 - Rinvio alle norme di legge.....	8

Glossario

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto corsivo devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato:	il soggetto la cui responsabilità è coperta con il contratto.
Contraente:	il soggetto che stipula il contratto.
Danni corporali:	morte o lesioni personali.
Danni materiali:	distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati e/o animali.
Franchigia:	la parte di danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
Massimale:	la massima esposizione della Società per sinistro e per anno assicurativo.
Parti:	Il Contraente e la Società.
Scoperto:	la parte di danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro:	il verificarsi del danno per il quale è prestata l'assicurazione.
Società:	Italiana Assicurazioni S.p.A.

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e/o materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche:

- per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 2 - Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;*
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con essi nei rapporti di cui alla lettera a);*
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.*

L'assicurazione non comprende i danni:

- d) a cose che l'Assicurato detenga per qualsiasi titolo, comprese le cose trasportate, rimorchiate o sollevate da qualsiasi mezzo, i danni cagionati da furto o derivanti a cose altrui da incendio di cose dell'Assicurato o che lo stesso detenga;*
- e) di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;*
- f) a mezzi di trasporto sotto carico e scarico durante lo svolgimento delle relative operazioni;*
- g) cagionati da merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi;*
- h) derivanti dalla proprietà di fabbricati ed ascensori;*
- i) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;*
- l) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età;*
- m) derivanti direttamente o indirettamente da organismi/prodotti geneticamente modificati e/o trasformati;*
- n) verificatisi in connessione diretta o indiretta con campi elettromagnetici;*
- o) derivanti direttamente o indirettamente da amianto o prodotti contenenti amianto o che si siano verificati in connessione con amianto o prodotti contenenti amianto.*

Art. 3 - Rischi atomici e danni all'ambiente

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Sono esclusi altresì dalResponsabilità Civile verso Terzi i danni, di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a:

- *interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;*
- *alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;*
- *di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, di acqua, terreni o colture.*

Art. 4 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni verificatisi nel territorio di tutti i Paesi Europei *esclusi quelli appartenenti all'ex U.R.S.S.*

Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, *l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento*, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 6 - Variazioni nella persona dell'Assicurato e alienazione dell'azienda o del fabbricato

L'Assicurato stipula per sé e per i suoi eredi, *i quali sono solidalmente obbligati a continuare il contratto fino alla divisione dell'eredità*. Dopo la divisione il contratto continua con l'erede o con gli eredi cui siano stati assegnati l'azienda o parte degli elementi di rischio considerati dal contratto.

Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dagli eredi dell'Assicurato, *entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi, alla Società, la quale nei 30 giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni*.

In caso di alienazione dell'azienda o del complesso delle cose cui si riferisce l'assicurazione, *l'Assicurato deve darne comunicazione alla Società e trasmettere all'acquirente l'obbligo di continuare il contratto*.

L'assicurazione, se il premio è pagato, *continua a favore dell'acquirente per 15 giorni da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine, se l'acquirente non ha chiesto la voltura a suo nome, l'assicurazione cessa*.

La Società, nei 30 giorni dalla richiesta di voltura del contratto, *ha facoltà di recedere dallo stesso con preavviso di 15 giorni*.

Art. 7 - Variazioni di rischio

Qualora si verificano variazioni che modificano il rischio - di cui l'Assicurato deve dare immediata comunicazione alla Società - si applicano gli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile. Se la variazione implicante aggravamento si riferisce ad elementi del rischio considerati separatamente in polizza, la Società ha, altresì, diritto di escludere dall'assicurazione gli elementi suddetti, recedendo parzialmente dal contratto.

Art. 8 - Assicurazioni complementari

L'Assicurato deve dare comunicazione alla Società della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente assicurazione. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto, con preavviso di 15 giorni.

Art. 9 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).

Art. 10 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, *entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse (art. 1917 del Codice Civile).*

La Società non riconosce peraltro spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. 11 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati il massimale resta per ogni effetto unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra di loro.

Art. 12 - Titolarità dei diritti

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società, anche in relazione alle cose assicurate di proprietà di terzi.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 13 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Qualora il rischio assicurato con la presente polizza, al momento del sinistro, è già assicurato anche con altra polizza (altre polizze), la presente polizza è operante in eccedenza ai massimali dell'altra polizza (altre polizze).

Art. 14 - Indicizzazione del premio

Non operante.

Art. 15 - Validità temporale dalla garanzia

L'assicurazione vale per i sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia del contratto.

Art. 16 - Recesso in caso di sinistro

Nel caso in cui il Contraente sia Consumatore ai sensi di legge:

- dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dalla garanzia dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

Nel caso in cui il Contraente non sia Consumatore ai sensi di legge:

- dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dalla garanzia dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso ha effetto dalla data d'invio della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data d'invio della comunicazione.

La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di assicurazione non corso.

Art. 17 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per 1 anno e così successivamente, se di durata almeno annuale, salvo quanto disposto dall'art. 14 - Recesso in caso di sinistro. Se diversamente disposto l'assicurazione cesserà alla naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo s'intende stabilito nella durata di 1 anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 18 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto il Contraente nel corso del contratto devono essere fatte con lettera raccomandata.

Art. 19 - Imposte

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 20 - Foro competente

Nel caso in cui il Contraente sia Consumatore ai sensi di legge il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo in Italia del Contraente.

Nel caso in cui il Contraente non sia Consumatore ai sensi di legge il Foro competente è, a scelta della parte attrice, quello del luogo ove ha sede legale il Contraente o la Società.

Art. 21 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato dalla presente polizza, si applicano le disposizioni di legge.

Polizza della Responsabilità Civile verso Terzi

Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni - DIP

Compagnia: Italiana Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "Responsabilità Civile verso Terzi"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza copre le richieste di risarcimento per i danni involontariamente cagionati a terzi dal Contraente, per un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stata stipulata l'assicurazione.



Che cosa è assicurato?

✓ La garanzia copre i danni corporali e/o materiali che il Contraente e le persone - per le quali deve rispondere - possono causare a terzi nell'ambito dei rischi assicurati con la polizza.

Possono essere assicurati i seguenti rischi:

- RCT FABBRICATI: sono in copertura i danni derivanti dalla proprietà dei fabbricati, sono compresi anche gli spazi di pertinenza del fabbricato, i danni causati da spargimento di acqua, rigurgito fogna; danni derivanti dall'esercizio attività imprenditoriali;
- RCT INSEGNANTI: condizione necessaria per l'operatività della garanzia è che l'insegnante svolga attività alle dipendenze dello Stato o di altro Ente Pubblico. Sono in copertura i danni involontariamente cagionati a terzi dall'insegnante o dai propri allievi. Sono compresi i danni verificatisi durante lezioni private, gite scolastiche.
- RCT MANIFESTAZIONI FOLKLORISTICHE E CARNEVALESCHES: sono compresi i danni involontariamente cagionati a terzi dal Contraente nella sua qualità di organizzatore dell'evento assicurato.
- RCT ASSOCIAZIONI, SCUOLE SPORTIVE: sono in copertura i danni involontariamente cagionati a terzi dall'Associazione sportiva assicurata.
- RCT ISTRUTTORE: la garanzia opera per i danni eventualmente cagionati a terzi dal Contraente nella sua qualità di istruttore di discipline sportive.
- RCT PRO LOCO – ASSOCIAZIONE CULTURALE – CIRCOLI RICREATIVI: la garanzia opera per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esercizio dell'associazione. Sono compresi in garanzia i danni derivanti dalla conduzione degli uffici dell'associazione, dall'organizzazione di giochi campestri, gare podistiche, gestione di chioschi per la distribuzione di cibi e bevande, pesche di beneficenza e tombole.
- RCT STAGISTI – TIROCINANTI – BORSISTI: sono in garanzia i danni materiali e/o corporali a terzi dal soggetto qualificato come stagista, tirocinante presso l'attività descritta in polizza.

Sono assicurati esclusivamente i rischi indicati nella polizza.



Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi i danni a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, a mezzi di trasporto sotto carico e scarico durante lo svolgimento delle operazioni, cagionati da merci e prodotti fabbricati, lavorati dopo la consegna a terzi, da circolazione su strade di uso pubblico o su aree equiparate di veicoli a motore; da impiego di veicoli a motore condotti da persona non abilitata; derivanti da amianto. Non sono compresi i danni derivanti da radiazioni atomiche, da inquinamento in genere.

Esclusioni per i singoli rischi:

- ✗ RCT MANIFESTAZIONI FOLKLORISTICHE E CARNEVALESCHES: la garanzia non opera per i rischi derivanti dall'organizzazione di fiere e mercati, gare motonautiche, motociclistiche e spettacoli pirotecnici.

- ✘ RCT ASSOCIAZIONI, SCUOLE SPORTIVE: non sono considerati terzi tra di loro gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive.
- ✘ RCT PRO LOCO – ASSOCIAZIONE CULTURALE – CIRCOLI RICREATIVI: la garanzia non opera per i rischi derivanti dall'organizzazione di fiere e mercati, gare motonautiche, motociclistiche e spettacoli pirotecnici.



Ci sono limiti di copertura?

Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo o risarcimento	Le garanzie coprono esclusivamente gli eventi indicati in polizza; il contratto prevede condizioni che possono dar luogo al mancato o parziale pagamento dell'indennizzo. Possono essere previsti anche franchigie, scoperti e limiti parziali di indennizzo.
--	---



Dove vale la copertura?

L'assicurazione opera per i danni verificatisi nel territorio di tutti i Paesi Europei, esclusi quelli appartenenti all'ex U.R.S.S.



Che obblighi ho?

Chi sottoscrive il contratto ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare; e di comunicare, nel corso del contratto, se si modifica il rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Società, del diritto di rivalsa totale o parziale nei confronti dell'Assicurato per i danni pagati ai terzi danneggiati. Se l'Assicurato ha in corso altre assicurazioni per lo stesso rischio, deve darne comunicazione per iscritto alla Società.



Quando e come devo pagare?

Il premio ha cadenza annuale e deve essere pagato al rilascio della polizza. Può essere richiesto un frazionamento semestrale, in questo caso vengono applicati interessi di frazionamento del 3% sul premio annuo.

Le rate vanno pagate entro le ore 24.00 del giorno indicato in polizza, è previsto un periodo di tolleranza di 15 giorni.

È possibile pagare il premio tramite denaro contante (entro i limiti previsti dalla normativa in vigore), assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito/credito (in base alla vigente normativa). Il premio è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato sulla polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui avviene il pagamento.

La copertura termina alla data indicata sulla polizza, salvo il caso in cui, pagato il premio di rinnovo, la copertura prosegue per l'anno successivo. Questo modalità non vale se la polizza è senza tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

È possibile disdire la polizza inviando una lettera raccomandata 30 giorni prima della scadenza, se il contratto è stato stipulato con il tacito rinnovo, in caso contrario la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.



Assicurazione Responsabilità Civile vero Terzi

Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo danni)

Impresa: Italiana Assicurazioni S.p.A.



Prodotto: "Responsabilità Civile verso Terzi"

Ed. 01/2019 (ultimo aggiornamento disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione, appartenente al Gruppo Reale Mutua.

Sede legale e direzione generale in Via M. U. Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia

Telefono 02/397161 - fax 02/3271270 - Sito Internet: www.italiana.it -

E-mail: benvenutitaliana@italiana.it - Posta Elettronica Certificata (PEC): italiana@pec.italiana.it

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 456 milioni di euro, di cui 40 milioni di euro relativi al capitale sociale e 416 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

Le informazioni relative alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) sono disponibili al seguente link: <https://www.italiana.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci>

Si specificano i seguenti dati:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 180,5 milioni;
- requisito patrimoniale minimo di solvibilità (MCR): 81,2 milioni;
- fondi propri ammissibili (eligible own funds), interamente classificati come Tier1: 610,0 milioni di euro; solvency ratio: 338,0%.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Nel DIP sono riportate le principali garanzie previste nelle diverse sezioni che si può scegliere di acquistare; in aggiunta è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie, con pagamento di premio aggiuntivo.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non previste

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non previste



Che cosa NON è assicurato?

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

L'assicurazione non comprende i danni:

- ✘ a cose che l'Assicurato detenga per qualsiasi titolo, comprese le cose trasportate, rimorchiate o sollevate da qualsiasi mezzo, i danni cagionati da furto o derivanti a cose altrui da incendio di cose dell'Assicurato o che lo stesso detenga;
- ✘ di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- ✘ a mezzi di trasporto sotto carico e scarico durante lo svolgimento delle relative operazioni;
- ✘ cagionati da merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi;
- ✘ derivanti dalla proprietà di fabbricati ed ascensori;
- ✘ da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- ✘ da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età;
- ✘ derivanti direttamente o indirettamente da organismi/prodotti geneticamente modificati e/o trasformati;
- ✘ verificatisi in connessione diretta o indiretta con campi elettromagnetici;
- ✘ derivanti direttamente o indirettamente da amianto o prodotti contenenti amianto o che si siano verificati in connessione con amianto o prodotti contenenti amianto.
- ✘ Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- ✘ Sono esclusi altresì dall'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi i danni, di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a:
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
 - di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, di acqua, terreni o colture.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: in caso di sinistro l'Assicurato deve darne comunicazione scritta all'Agenzia a cui è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
	Assistenza diretta/in convenzione: non prevista
	Gestione da parte di altre imprese: non prevista
	Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile. Per la Responsabilità civile la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento contro il Contraente/Assicurato o ha promosso azione contro di lui. Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto, così come l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, possono comportare la perdita totale o parziale al risarcimento nonché la stessa cessazione del contratto di assicurazione ai sensi dei seguenti articoli del Codice Civile: art. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), art. 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave) - art. CG1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal Contraente nella fase che precede la stipulazione del contratto di assicurazione, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo o al risarcimento, né riduzione dello stesso, purché tali omissioni o inesatte e/o incomplete dichiarazioni siano avvenute senza dolo o colpa grave e sempreché tali inesattezze od omissioni non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio medesimo, ma riguardino mutamenti episodici e transitori - art. CG3 - Variazione del rischio e buona fede.
Obblighi dell'impresa	Non previsti



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP
Rimborso	Secondo quanto disposto dall'art. 1896 del Codice Civile, se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto e dopo l'inizio di efficacia dello stesso, il contratto si scioglie, ma Italiana Assicurazioni può richiedere il pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non sia stata comunicata. Se il rischio cessa dopo la conclusione del contratto, ma prima che questo abbia iniziato a produrre effetti il contratto si

	scioglie e l'assicuratore ha diritto solo al rimborso delle spese.
--	--

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie del contratto.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non è previsto il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.
Risoluzione	Se l'assicurazione è connessa a un mutuo o ad altro contratto di finanziamento e il premio è stato corrisposto anticipatamente per l'intera durata contrattuale, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo/finanziamento, il Contraente può richiedere la risoluzione del contratto con rimborso della parte di premio pagato, al netto delle imposte, relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto è rivolto a persone fisiche e giuridiche che necessitino di una copertura assicurativa a tutela dei danni provocati a terzi. Il prodotto presenta inoltre garanzie aggiuntive dedicate ad esigenze specifiche.	

 Quali costi devo sostenere?	
Sulla base delle rilevazioni contabili dell'ultimo esercizio relativi al presente prodotto, l'ammontare della quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 19,54% dei premi contabilizzati.	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'Impresa assicuratrice	<p>I reclami vanno inoltrati per iscritto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servizio "Benvenuti in Italiana" – Italiana Assicurazioni, via Marco Ulpio Traiano 18, 20149 Milano – Numero Verde 800.10.13.13 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02.39717001 – Email: benvenutitaliana@italiana.it <p>La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano</p> <p>La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.</p> <p>Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet www.italiana.it</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o in caso di risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS con una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, - via fax 06.42133353 oppure 06/42133745 - via pec all'indirizzo ivass@pec.ivass.it <p>corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo.</p>

	Info su www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n.98).
Negoziazione assistita	Si effettua tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Arbitrato: per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all'arbitrato. In alternativa è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Commissione di Garanzia dell'Assicurato: gli Assicurati di Italiana Assicurazioni hanno la possibilità di ricorrere ad un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" a tutela dei propri diritti in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per la Società. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Italiana Assicurazioni, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo commissione.garanziaassicurato@italiana.it oppure una lettera alla sede della Commissione, Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.italiana.it</p> <p>Liti transfrontaliere: In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.lvass.it</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.